

XLI.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedo — Nomina di Commissione — Discussione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli zuccheri » (N. 129) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 10 — Sull'art. 11 parla il senatore Finali, cui risponde il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 11 ultimo del disegno di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 103) — Approvazione del disegno di legge: « Assegno e ripartizione di fondi pel decennio 1903-904 e 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali » (N. 113) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito » (N. 94) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione delle leggi 1° aprile 1900, n. 110, 15 luglio 1900, n. 250 » (N. 107) — Approvazione del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1895, n. 564, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero » (N. 111) — Approvazioni del disegno di legge: « Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882 » (N. 95) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 125) — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 102) — Il senatore Finali fa una raccomandazione, alla quale risponde il ministro del tesoro — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge — Rinnovazione degli Uffici — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri delle finanze, della marina, dei lavori pubblici e del tesoro.

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Chiala, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

« N. 56. — Alcuni pensionati dello Stato, a nome di tutti i loro colleghi, fanno istanza al Senato, perchè venga modificato il disegno di legge sulla « Insequestrabilità e cedibilità degli stipendi ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Barsanti chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Procedo ora al sorteggio della Commissione incaricata di rappresentare il Senato ai funerali di S. M. Umberto I al Pantheon il giorno 29 luglio.

La Commissione sarà composta di sette membri effettivi e tre supplenti.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Senise Carmine, Blaserna, Albini, Doria-Pamphili, Cantoni, Rattazzi, Roux, membri effettivi, Comparetti, Serena, Pascale, supplenti.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli zuccheri » (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli zuccheri ».

Prego il signor senatore segretario Arrivabene, di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 129).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La nota alla voce 14-a della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato col regio decreto 24 novembre 1895, n. 679) è sostituita colla seguente:

Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.

Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.

Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno sarà accertata in tutte le fabbriche sulla quantità di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe coi criteri stabiliti dalla nota di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Gli zuccheri (*bassi prodotti*) il cui rendimento in raffinato non ecceda l'80 per cento, godranno un abbuono di 7 per cento sulle quantità da portarsi in carico per l'accertamento della tassa.

(Approvato).

Art. 4.

I melazzi che escono dalle fabbriche sono esenti da tassa quando hanno meno di 63 di quoziente di purezza e vengono messi come tali in consumo.

L'estrazione dello zucchero dai melazzi è soggetta alla tassa di fabbricazione.

(Approvato).

Art. 5.

L'alinea e) dell'art. 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, è soppresso.

Lo zucchero prodotto dovrà essere depositato in appositi magazzini e la tassa sarà versata dal fabbricante direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.

Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di proprietà privata. Però la cauzione da prestarsi dai fabbricanti sarà limitata ad un de-

cimo della tassa corrispondente alla quantità e alla classe dello zucchero che verrà introdotto nei magazzini.

(Approvato).

Art. 6.

Terminata la campagna saccariferà, i bassi prodotti, allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, potranno essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purchè sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento. Potranno altresì essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso verranno accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sarà ricavato.

(Approvato).

Art. 7.

Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 2, 3 e 4, saranno risolte colle norme stabilite dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, intendendosi sostituito l'ufficio tecnico di finanza alla dogana.

(Approvato).

Art. 8.

La restituzione dei diritti accordata dall'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486, e dai Regi decreti del 29 maggio 1895, n. 353, e del 27 giugno 1897, n. 311, ai prodotti contenenti zucchero che si esportano all'estero, sarà con decreto reale modificata in guisa che alla quantità di zucchero aggiunto ai prodotti corrisponda il rimborso della tassa interna di fabbricazione stabilita per gli zuccheri di 1^a classe.

I prodotti che oltre allo zucchero contengono glucosio od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione di tassa soltanto per la quantità di zucchero che risulti aggiunto, determinata mediante analisi chimica e considerata come zucchero di 1^a classe.

È fatta eccezione soltanto per i frutti canditi e sciroppi contenenti zucchero e glucosio, pei quali verrà accordata la restituzione della tassa

tanto sullo zucchero quanto sul glucosio aggiunti, secondo le norme e le condizioni da determinarsi col decreto reale suddetto.

È data facoltà al Governo di estendere la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in guazzo e dei liquori dolcificati che si esportano all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite col precitato decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque con falsa dichiarazione od altrimenti senza l'osservanza delle norme prescritte dall'art. 1 del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407 (serie 3^a), convalidato con la legge 15 maggio 1890, n. 6858 (serie 3^a), importi o tenti importare dall'estero, ovvero, nell'interno dello Stato fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente saccarina (benzoato solfinico), è punito con una multa fissa di L. 300 e con una multa proporzionale da L. 50 e L. 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma del detto prodotto.

Chiunque importi o tenti d'importare dall'estero, con falsa dichiarazione od altrimenti, ovvero fabbrichi o detenga o metta in vendita illegalmente o abusivamente prodotti contenenti saccarina, è punito con multa fissa da L. 300 a L. 1000, e con multa proporzionale da L. 50 a L. 100 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina contenuta nei detti prodotti.

Per gli effetti del presente articolo, sono parreggiate alla saccarina le sostanze ad essa assimilate dal repertorio della tariffa doganale, e si considera come falsa la dichiarazione che non contenga la indicazione di *saccarina* o del nome del prodotto ad essa assimilato.

Per quanto non è previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge doganale sul contrabbando, compresa la confisca della merce e dei mezzi di trasporto.

(Approvato).

Art. 10.

È autorizzata la spesa di lire 45,000, da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del

Ministero delle finanze, per l'esercizio 1902-903, per l'acquisto di strumenti e di materiale scientifico ad uso dei laboratori chimici delle gabelle, nonchè per l'impianto di quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri.

È pure autorizzata la iscrizione, in aumento dei capitoli 96 e 97 della parte ordinaria del detto stato di previsione, rispettivamente delle somme di lire 45,000 e 15,000 per aumentare il personale tecnico ed operaio nel ruolo organico dei laboratori chimici delle gabelle e per upperire allo acquisto dei materiali di consumo per le analisi.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreti Reali sarà stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge. Fino a quel giorno continuerà l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuerà ad affettuarsi ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1º marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioè inserivendo a carico del fabbricante una quantità di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risulterà superiore all'unità la loro densità a 15 gradi del termometro centesimale riferita alla densità dell'acqua alla stessa temperatura.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, vorrei sottoporre all'onor. ministro ed al Senato alcune considerazioni, non dubitando che saranno benevolmente accolte.

Questa legge riguarda una industria la quale non molto tempo fa non esisteva in Italia. Anzi ci fu una serie di anni in cui, anche scientificamente si andava dicendo (e il fatto ha poi dimostrato che questo presupposto scientifico era fallace) che era impossibile introdurre in Italia l'industria dello zucchero di barbabietole, per varie ragioni climatologiche e geologiche.

Ora siamo in una condizione di cui dobbiamo

rallegrarci, meno per la finanza dello Stato, che per l'economia nazionale; perchè con l'impiego d'ingenti capitali e con energico sforzo di volontà, siamo riesciti ad impiantare delle fabbriche che provvedono nella totalità o quasi ai bisogni del consumo nazionale; e per poco che progrediscano nella condizione attuale potrebbero anche formare un elemento di esportazione.

Ma nessuno ignora come le troppo frequenti mutazioni nel regime doganale ed anche in quello delle tasse di fabbricazione nei riguardi delle industrie possono recare danni e pericoli; e quella degli zuccheri è un'industria, la quale si può dire abbastanza fiorente, ma che è ancora nuova, onde è più sensibile alle innovazioni, che devono perciò essere fatte a gradi e con un riguardo costante alle necessità della industria e dell'economia nazionale.

Questo progetto di legge nel suo primo articolo ha una disposizione che abolisce un sistema di tassazione assolutamente empirica, che offendeva le ragioni della finanza e della giustizia nell'applicazione della tassa.

Rispetto poi all'industria nazionale, questa legge porta due principali novità, ed una è quella che toglie la facilitazione che si aveva di pagare la tassa per mezzo di cambiali.

Che sia abolita questa facilitazione, non me ne dolgo, anzi lo approvo; perchè mi ricordo, nei primi tempi che era all'Amministrazione delle finanze, quando ereditammo la successione dei vari Stati italiani, che in uno di questi Stati, in cui il pagamento dei dritti doganali era stabilito potersi fare per mezzo di cambiali, ci venne una eredità di 80 o 85 milioni, di cui non potemmo realizzare che un quarto od un terzo appena.

Ma c'è anche l'accertamento diretto: ora questo accertamento importa una novità considerevole nelle fabbriche esistenti: occorrono delle modificazioni dispendiose agli impianti delle fabbriche stesse, modificazioni le quali forse non sono eseguibili in tempo per poterle applicare alla prossima campagna zuccherina.

Opportunamente l'art. 11 della legge dice che con decreti Reali saranno stabiliti i tempi nei quali andranno in vigore le singole disposizioni della legge.

La Commissione di finanze nella sua breve

relazione ha su questo punto espresso il suo concetto in questi termini:

« Saviamente poi l'art. 11 dà al Governo sufficiente facoltà per applicare gradatamente e con la debita prudenza il nuovo metodo di accertamento ».

Noi confidiamo che l'onor. ministro accoglierà questa raccomandazione con molta larghezza, senza venir meno per questo agli intenti della legge; e confidiamo che nell'applicarla se avrà cura degl'interessi della finanza anche nei rapporti internazionali, terrà altresì in mira le condizioni delle fabbriche nazionali, onde evitare la rovina o il deperimento d'una industria che va per tante ragioni raccomandata, e che dobbiamo augurarci prosperi e florida sempre più.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. L'onorevole presidente della Commissione di finanze, il senatore Finali, a proposito dell'articolo 11 di questo disegno di legge, ha fatto delle considerazioni molto importanti che riassumono tutte le disposizioni contenute nel disegno medesimo, ponendone in chiaro gli intendimenti ed i fini.

Io ringrazio il senatore Finali di avere col suo discorso messo in luce le ragioni che assistono queste proposte e che persuaderanno il Senato a volerle onorare col suo suffragio.

L'onorevole senatore Finali ha giustamente osservato che questa legge si propone più che di difendere gl'interessi della finanza, di ottenere la giusta distribuzione di carichi tra importatori e produttori di zuccheri, con una più esatta applicazione dei diritti di confine e della tassa di fabbricazione interna.

Egli ha giustamente posto in luce come la disposizione contenuta nell'articolo 1° escluda, nell'applicazione dei diritti doganali, tassazioni erronee, che producono sperequazioni e riescono dannose anche agli industriali. Ond'è unanime il consenso nella convenienza di sostituire alla classificazione che oggi si fa in base ad un metodo empirico e fallace, desunto unicamente dal colore del prodotto, un metodo più razionale e più rispondente all'interesse della finanza e della giustizia e dell'industria.

Alle savie considerazioni del senatore Finali

mi permetto poi di aggiungere anche quest'altra: che l'applicazione dell'art. 1°, urgente e opportuno, porterà pure notevole vantaggio ai legittimi interessi dei produttori di zucchero indigeno, minacciati da una concorrenza che potrebbe tornar loro pernicioso, anche per effetto delle disposizioni vigenti in altri Stati, e delle condizioni speciali in cui si trova oggi l'industria dello zucchero nei paesi esportatori.

Al Senato è noto che recentemente si è concordato a Bruxelles una convenzione internazionale per la quale verranno a cessare i premi di esportazione, che aggiunti con altri premi o favori, per i così detti *cartelli*, si distribuiscono dagli industriali agli esportatori e producono quella concorrenza rovinosa alla quale ho accennato. La Convenzione di Bruxelles non ha vigore che dal settembre 1903, e intanto, in questo intervallo di tempo, maggiore si presenta il pericolo, e quindi il bisogno e l'urgenza della disposizione contenuta nell'art. 1°.

Veniamo alle altre osservazioni espresse dal senatore Finali. Egli ha osservato che, riguardo alla fabbricazione degli zuccheri indigeni, ci sono due disposizioni nuove importanti. L'una sostituisce al pagamento in cambiali il pagamento in denaro. Lo stesso senatore Finali ha soggiunto che questa innovazione è plausibile, mentre non è più nemmeno attuabile praticamente il pagamento anticipato in cambiali, stante la grande estensione data, in pochi anni, alla fabbricazione degli zuccheri anche fra noi. Basta dire che nell'esercizio chiuso ieri l'altro, essa ha portato alla finanza più di 50,000,000 di tassa.

In tale condizione di fatto, il pagamento anticipato con cambiale costituiva un vero pericolo e un grande impaccio all'amministrazione e non portava nemmeno verun vantaggio agli industriali, poichè dovendo essi anticipare le tasse con cambiali a tre firme, dovevano poi incontrare una spesa non lieve per le firme dei garanti.

Siamo dunque d'accordo che la nuova disposizione recata dall'articolo 5 del disegno di legge è utile ed opportuna e non nociva all'industria.

Veniamo alla seconda innovazione, quella della determinazione della tassa con l'accertamento diretto. La preferibilità di questo al metodo induttivo è fuori di discussione. Tuttavia, il senatore Finali ha fatto altre considerazioni

importanti per mettere in rilievo come vi siano delle circostanze apprezzabili, per le quali può essere consigliato qualche indugio nell'applicazione del nuovo metodo. Ma ha pure osservato l'onorevole Finali che l'articolo 11 dà al Governo la facoltà di adottare, per l'applicazione delle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, quei temperamenti che possono essere consentanei alle ragioni dell'industrie, e a quelle dell'erario.

Non ho quindi che da accettare pienamente le raccomandazioni che mi furono rivolte a nome della Commissione permanente di finanza dal suo illustre presidente e confermare che il fine di questa legge non è soltanto fiscale, ma è anche essenzialmente di ordine economico, e che per conseguire tale doppio intento il Governo si varrà della facoltà a lui conferita dall'art. 11 con gli equi intendimenti accennati dall'onorevole senatore Finali.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sono ben lieto di avere con le brevi parole dette a nome della Commissione di finanze, provocate così autorevoli, rassicuranti e savie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 11.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N.103)

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Leggo l'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 174,000 e le diminuzioni di stanziamenti per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni

Cap.	2. Ministero - Personale straordinario - Paghe e remunerazioni L.	2,500
»	3. Compensi straordinari ad ufficiali in servizio dell'Amministrazione centrale per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero . . . »	8,000
»	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione e segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale »	16,000
»	7. Ministero - Spese d'ufficio »	30,000
»	9. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale »	6,000
»	10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie »	7,000
»	11. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio »	3,000
»	12. Ispezioni e missioni diverse ordinate dal Ministero, compensi ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi nel personale dirigente ed amministrativo - Spese per missioni all'estero e congressi »	8,000
»	19. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . »	5,000
»	36. Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali. »	4,500
»	38. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio »	10,000
»	40. Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi »	12,000
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	112,000

	<i>Riporto.</i> . . . L.	112,000
Cap. 43. Indennità ai membri della Giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi d'antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte . . . »		6,000
» 45. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio »		22,000
» 50. Accademie ed istituti di belle arti - Regia opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per acquisto del materiale didattico ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Sussidi e premi a scuole, a studenti e ad artisti - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative »		3,000
» 57. Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica »		1,000
» 72. Sussidi ad istituti tecnici e nautici, a scuole nautiche e speciali, a Società e Circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili; acquisto di materiale didattico destinato, a titolo di sussidio, ad istituti industriali e professionali; ed altre spese a vantaggio dell'istruzione tecnica e nautica »		8,000
» 73. Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle Commissioni medesime »		2,000
» 89. Sussidi a corpi morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile, e per l'apertura di nuove scuole ed asili; sussidi ai Comuni per l'arredamento e mantenimento delle scuole elementari, ed assegni per compenso di determinati uffici e prestazioni a vantaggio dell'istruzione obbligatoria per effetto della legge 15 luglio 1877, n. 3961 - Sussidi a biblioteche popolari »		10,000
» 93. Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove, ai loro orfani, ed ai genitori d'insegnanti defunti . . . »		10,000
	Totale L.	<u>174,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	44,000
»	18. Spese di stampa	»	3,500
»	24. Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse). »	»	6,000
»	26. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, missioni e ispezioni straordinarie per la istruzione primaria; compensi per le Commissioni dei concorsi al posto d'ispettore scolastico e di direttore didattico	»	12,000
»	30. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	»	3,500
»	35. Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) - Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari	»	23,500
»	37. Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari	»	15,000
»	44. Monumenti - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario, indennità e remunerazioni.	»	7,000
»	70. Istituti tecnici e nautici - Scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	»	40,000
»	79. Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato	»	2,000
»	117. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	»	2,500
»	118. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (Spese fisse)	»	1,500
»	137. Fondo per rimborso di tasse e spese relative alle concessioni di terreni sperimentali a vantaggio delle scuole per l'insegnamento delle prime nozioni di agricoltura	»	1,500
»	141. Spese per la conferenza internazionale di Londra, per la compilazione di un catalogo di letteratura scientifica	»	12,000
	Totale	L.	<u>174,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico e sulla relativa tabella.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assegno e ripartizione di fondi pel decennio 1903-904 e 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegno e ripartizione di fondi nel decennio 1903-904 e 1912-13 per la costruzione di strade nazionali e provinciali ».

Prego il signor senatore segretario Arrivabene, di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 113).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la costruzione delle strade nazionali e provinciali dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333, la spesa da erogarsi nel decennio 1903-904, 1912-913, è stabilita in lire 48,000,000, giusta la tabella annessa alla presente legge. Tale somma verrà iscritta nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici nella misura seguente:

Esercizio 1903-904	L. 4,300,000
» 1904-905	» 4,300,000
» 1905-906	» 4,300,000
» 1906-907	» 4,800,000
» 1907-908	» 6,300,000
» 1908-909	» 4,800,000
» 1909-910	» 4,800,000
» 1910-911	» 4,800,000
» 1911-912	» 4,800,000
» 1912-913	» 4,800,000
	L. 48,000,000

(Approvato)

Art. 2.

Il contributo delle provincie, per la esecuzione delle opere contemplate nella presente legge, sarà, indistintamente, corrisposto in quattordici annualità eguali posticipate, a norma dell'art. 4 e in venti annualità per quelle provincie che hanno ecceduto il limite legale della sovrimposta provinciale. Sono estese alle dette annualità le disposizioni, di cui agli art. 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

(Approvato)

Art. 3.

Il Governo, prima di procedere all'appalto dei lavori di ciascun tronco o tratto stradale, dovrà accertarsi che le provincie abbiano assunto impegno d'inscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno immediatamente successivo, le loro quote quattordicesimali, calcolando il contributo sulla spesa prevista dal progetto, che serve di base all'appalto.

Siffatto accertamento non occorrerà per gli appalti dei lavori addizionali e di completamento.

(Approvato).

Art. 4.

Nel luglio di ogni anno, il Governo comunicherà alle Amministrazioni provinciali interessate, l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ciascun tronco o tratto stradale, nello scaduto esercizio finanziario.

Le provincie verseranno nelle Casse dello Stato la propria quota di concorso, in quattordici rate eguali, decorrenti dall'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

(Approvato)

Art. 5.

Le somme assegnate per ciascuna delle strade provinciale contemplate nell'annessa tabella, che non potessero impegnarsi per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte delle provincie, o per assunzione diretta dalle provincie stesse delle rispettive costruzioni, potranno essere devolute, con la legge del bilancio, alla esecuzione di altre opere stradali contemplate dalla presente legge, e con preferenza di quelle da costruire nella provincia medesima.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

La somma portata nella tabella annessa al disegno di legge quale spesa da erogarsi per concorso dello Stato per le strade provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521 e nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costrui-

scono dalle provincie direttamente è ridotta da L. 14,000,000 a L. 12,250,000.

Alla tabella medesima sono introdotte le seguenti aggiunte nella parte che riguarda le opere della legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III:

Fra la strada n. 24 Arezzo e la strada n. 76 Caserta (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III):

Provincia	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
Benevento	34	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica fra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Fojano presso il Casone Cocca. . .	120,000 »
Campobasso. . . .	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro	440,000 »
Id.	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castelbottaccio e Lupara a Larino e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola colle diramazioni per Montatano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata	230,000 »
Id.	74	Diramazione della strada provinciale n. 73. per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano.	525,000 »

Fra la strada n. 77 Chieti e la strada n. 97 Chieti (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III):

Campobasso. . . .	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521), presso la masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio e per un tratto della strada comunale da Montefalcone a S. Felice Slavo, al casino Piccoli e da ivi, per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieti	435,000 »
-------------------	----	---	-----------

Nella colonna « Provincia » alla strada n. 97 (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III) invece dell'indicazione « Id. » occorrerà mettere « Chieti ».

(Approvato)

Art. 6.

Le disposizioni degli art. 2 e 4 saranno applicabili a tutti i pagamenti riferibili ad im-

pegni assunti e da assumere dopo il 30 giugno 1901 per opere stradali provinciali anche se non contemplate nella presente legge. Del pari le disposizioni dell'art. 3 saranno applicabili agli appalti di lavori ai quali si procederà con fondi autorizzati da leggi anteriori alla presente.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Tabella della spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
per costruzioni stradali straordinarie.

Provincia	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Strade nazionali.	
		(Legge 27 giugno 1869, n. 5147).	
Potenza	58	Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la nazionale delle Calabrie, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione.	300,000 »
		(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II).	
Catanzaro	16 (ora nazionale) n. 65	Deviazione del tratto fra il Passo di Monterosso e il ponte Abate	600,000 »
Torino	33 (ora nazionali) n. 22 e 23	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del piccolo e grande S. Bernardo.	300,000 »
		Strade provinciali.	
		(Legge 30 maggio 1875, n. 2521).	
Teramo	2	Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli	812,000 »
Catanzaro	6	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia	113,600 »
Id.	7	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62), presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61, presso Santa Severina.	1,362,200 »
Cosenza	8	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati	450,000 »
Salerno	10	Strada da Cuccaro a Sanza sulla nazionale di Val d'Agri	100,000 »
Campobasso	13	Strada da Petrella, per Palata, alla ferrovia	300,000 »
Id.	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca	100,000 »
Id.	15	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro	400,000 »
Teramo	16	Strada da Capestrano, per Forca di Penne, alla provinciale Chieti-Teramo	160,800 »
Potenza	21	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano, per Trivigno, alla provinciale di 1ª serie Brienza-Montemurro, sotto Marsiconovo	748,000 »
Reggio Calabria	22	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi	428,800 »
Catanzaro	23	Strada da Chiaravalle a Guardavalle	2,200,000 »
Id.	25	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea	578,400 »
Cosenza	28	Strada da Mormanno, per Papisidero, a Scalea	200,000 »
		<i>Da riportarsi.</i>	9.158.800 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		<i>Riporto</i> . . .	9,153,800 »
Cosenza	29	Strada da Rocca Imperiale alla Spirito Santo di Civita	2,084,000 »
Potenza	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita	1,772,700 »
Campobasso . .	39	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Apulo Sannitica	923,200 »
Id.	40	Strada da Pietracatella a Campo Marino	1,316,800 »
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando, per Santa Domenica, a Randazzo . .	400,000 »
Potenza	55	Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale	2,150,000 »
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III).			
Arezzo	23	Strada da Sarsina, per la valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano	180,000 »
Firenze	23	Strada suddetta	264,000 »
Arezzo	24	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola presso Pieve Santo Stefano per Sestino a Pian di Meleto in provincia di Pesaro . .	226,200 »
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife, pel Matese, a raggiungere la nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturò	616,000 »
Chieti	77	Prolungamento dalla provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento	540,600 »
Id.	97	Strada da sotto Atesa all'Istonia, presso S. Barnaba di S. Buono	360,000 »
Id.	98	Prolungamento della provinciale di Valsinello, da Guilmi a l'innesto della Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Santo Egidio	760,000 «
Id.	101	Collegamento della provinciale Istonia colla Trignina attraverso la Sella del convento di Palmoli	198,400 »
Cosenza	112	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costrutta per Bisignano .	800,000 »
Potenza	117	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara	400,000 »
Cosenza	118	Strada litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro . . .	970,000 »
Firenze	127	Strada da Altopascio a Bientina, con diramazione alla provinciale del Tiglio	65,000 »
Potenza	154	Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni, verso Bernalda e Genosa in terra d'Otranto	1,054,000 »
Messina	165	Strada da Sant'Agata di Militello, nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia, alla provinciale Patti-Randazzo	2,100,000 »
Id.	166	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari	920,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .			27,234,700 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		<i>Riporto . . .</i>	27,234,700 »
Potenza	209	Strada dalla nazionale dell'Agri, per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento	296,000 »
Id.	211	Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa	263,200 »
Id.	212	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano	338,500 »
Id.	213	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria	180,000 »
Id.	214	Prolungamento della Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo, verso Armento	189,600 »
Salerno	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula, alla Brienza-Montemurro	338,000 »
Id.	225	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari Scario	238,000 »
Siracusa	233	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse	272,000 »
		Sussidio dello Stato per le strade di 3 ^a serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	400,000 »
		Concorso dello Stato per le strade provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521 e nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Province direttamente	14,000,000 »
		Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	2,000,000 »
		Indennità di trasferta e assegni mensili al personale del Genio civile ed al personale straordinario addetto alle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi nell'interesse delle dette costruzioni	2,200,000 »
		Totale	48,000,000 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Elenco dei lavori alla cui esecuzione s'intende di provvedere coi fondi indicati
nella Tabella annessa al disegno di legge.

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
Strade nazionali.				
(Legge 27 giugno 1869, n. 5147).				
Potenza	58	Costruzione d'una variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgolione	300,000 »	300,000 »
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II).				
Catanzaro	16 (ora na- zionale n. 65)	Deviazione del tratto fra il Passo di Monterosso e il Ponte Abate	600,000 »	600,000 »
Torino	33 (Id. n. 22 e 23)	Sistemazione del tratto della nazionale n. 22, da quello già sistemato di Gignod al principio dell'altro di Condemine	84,000 »	
Id.	»	Sistemazione del tratto della nazionale n. 22, da quello sistemato di Condemine al prin- cipio dell'altro di Etroubles	104,000 »	
Id.	»	Deviazione di un tratto della nazionale n. 22, presso l'abitato di Etroubles	38,000 »	
Id.	»	Sistemazione del tratto della nazionale n. 22, da Etroubles all'abitato di Sant'Ayen	74,000 »	
			300,000 »	300,000 »
Strade provinciali.				
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521).				
Teramo	2	Costruzione del tronco da Sella di Fustagnano a Pratolone	420,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Pratolone a Pietralta	212,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Pietralta al confine con la provincia di Ascoli	180,000 »	
			812,000 »	812,000 »
Catanzaro	6	Sistemazione del tronco dal fiume Bagni alla Marina di Sant'Eufemia	113,600 »	113,600 »
Id.	7	Costruzione del tratto dell'abitato di Zagarise alla Sella Campanaro	344,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Sella Campanaro al torrente Crocchia	537,400 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal torrente Crocchia a Petronà	292,800 »	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>			1,174,200 »	2,125,600 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun' opera
		<i>Riporto . . . L.</i>	1,174,200 »	2,125,600 »
Catanzaro	7	Costruzione del tronco dalla provinciale per Parenti all'abitato di Roccabernarda . . .	188,000 »	
			1,362,200 »	1,362,200 »
Cosenza	8	Costruzione del tratto da Sella Scifo a Sella Acquaramata L. 667,000 delle quali già disponibili sugli stanziamenti effettuati a tutto l'esercizio 1901-902 217,000		
		Rimangono a provvedere . . . L. 450,000	450,000 »	450,000
Salerno	10	Completamento del tronco da Rofrano, per Laurito, alla normale 796	100,000 »	100,000 »
Campobasso	13	Maggiori lavori complementari lungo i vari tronchi, di cui consta la strada	300,000 »	300,000 »
Id.	14	Maggiori lavori complementari lungo i vari tronchi, di cui consta la strada	100,000 »	100,000 »
Id.	15	Saldo degl'impegni già assunti, in base alla legge 30 giugno 1896	33,600 »	
Id.	»	Costruzione del tratto dalla Masseria Graziani al confine con la provincia di Chieti . . .	366,400 »	
			400,000 »	400,000
Teramo	16	Costruzione del tratto da Forca di Penne al piano della Cona, confine con la provincia di Aquila	160,800 »	160,800 »
Potenza	21	Costruzione dei tronchi dalla comunale di Calvello, presso la casa Trani, a Marsiconuovo .	748,000 »	748,000 »
Reggio Calabria . .	22	Costruzione del tronco dalla comunale obbligatoria Cosoleto-Delianova alla regione Petrulli, sulla sponda sinistra del torrente Vasi	240,000 . »	
Id.	»	Costruzione dalla regione Petrulli alle Cambarie	188,800 »	
			428,800 »	428,800 »
Catanzaro	23	Costruzione del tratto da San Sostene al Calvario di Sant'Andrea, in contrada Quartucci .	425,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal Calvario di Sant'Andrea, in contrada Quartucci, ad Isca	450,000 »	
		<i>Da riportarsi . . . L.</i>	875,000 »	6,175,400 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
		<i>Riporto . . . L.</i>	875,000 »	6,175,400 »
Catanzaro	23	Costruzione del tronco da Isca al piazzale di San Domenico in Badolato	670,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal piazzale di San Domenico in Badolato al burrone Subbartolo	655,000 »	
			2,200,000 »	2,200,000 »
Id.	25	Costruzione del tronco dalla comunale obbligatoria di Zungri, dopo l'abitato di Briatico, al torrente Santo	231,200 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal torrente Santo alla provinciale di Tropea	347,200 »	
			578,400 »	578,400 »
Cosenza	28	Completamento del tronco da Colletrodo a Papisidero	100,000 »	
Id.	»	Completamento del tronco da Papisidero a San Domenico Talao	100,000 »	
			200,000 »	200,000 »
Id.	29	Costruzione del tronco da Canna a Nocera L. 305,000 delle quali già disponibili sugli stanziamenti effettuati a tutto l'esercizio 1901-902 185,600 Rimangono a provvedere . . . L. 120,000	120,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Nocera ad Oriolo	501,500 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Oriolo al confine con la provincia di Potenza, presso il canale della Sella	450,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal confine con la provincia di Potenza, presso Sella Scorzilli a San Lorenzo Belcizzi	540,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da San Lorenzo Belcizzi a Cerchiara di Calabria	472,500 »	
			2,084,000 »	2,084,000 »
Potenza	29	Costruzione del tronco dal confine con Cosenza, verso Oriolo al fiume Sarmento	572,700 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dal fiume Sarmento a Terranova del Polcino	400,000 »	
		<i>Da riportarsi . . . L.</i>	972,700 »	11,237,800 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
		<i>Riporto . . . L.</i>	972,700 »	11,237,800 »
Potenza	29	Costruzione del tronco da Terranova del Polcino alla Sella Scorzilli, confine con Cosenza verso San Lorenzo Belcizzi	800,000 »	
			1,772,700 »	1,772,700 »
Campobasso	39	Costruzione del tronco da Macchia Valfortore alla Masseria Torretta	632,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco della Masseria Torretta al ponte sul Fortore, con diramazione sino all'Appulo Sannitica	291,200 »	
			923,200 »	923,200 »
Id.	40	Costruzione del tronco dal Regio Tratturo ad Ururi	136,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Ururi a Rotello	504,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Rotello alla provinciale n. 79 della legge 1881, già comunale di Santa Croce di Magliano	260,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dalla provinciale n. 79, della legge 1881, già comunale di Santa Croce di Magliano a Colletorto e San Giuliano	416,000 »	
			1,316,800 »	1,316,800 »
Messina	53	Completamento del tronco da Castellumberto al Ucria	300,000 »	
Id.	»	Completamento del tronco da Rocca San Marco a Floresta e da Floresta a Portella dello Zoppo	100,000 »	
			400,000 »	400,000 »
Potenza	55	Costruzione del tronco da San Severino Lucano alla Scala di Magnano	524,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dalla Scala a Francavilla sul Sinni	476,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Francavilla sul Sinni alla Fiumarella di Noepoli, compresi i due ponti sul Sinni	1,150,000 »	
			2,150,000 »	2,150,000 »
Arezzo	23	(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III). Completamento del tronco da Capotrave al confine con la provincia di Firenze	180,000 »	180,000 »
		<i>Da riportarsi . . . L.</i>	17,980,500 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
		<i>Riporto . . . L.</i>		17,980,500 »
Firenze	23	Costruzione del tronco dall'abitato di Verghereto al confine con la provincia di Arezzo .	264,000 »	264,000 »
Arezzo	24	Costruzione del tronco da Sestino al Caldese, confine con la provincia di Pesaro	226,200 »	226,200 »
Caserta	76	Costruzione del tronco da Piedimonte d'Alife a San Gregorio del Matese	616,000 »	616,000 »
Chieti	77	Costruzione del tronco dall'innesto coll'Istonia alla Sella San Rocco, presso Castiglione Messer Marino, alla Sella Santa Maria, presso Schiavi d'Abruzzo	220,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Sella Santa Maria, presso Schiavi d'Abruzzo, all'abitato di Castelguidone	320,600 »	
			540,600 »	540,600 »
Id.	97	Costruzione di uno dei due tronchi	360,000 »	360,000 »
Id.	98	Costruzione del tronco da sotto Guilmi a Fraine	480,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco Fraine alla Sella del Guado di Sant'Egidio, sulla Pesaro-Castiglione . .	280,000 »	
			760,000 »	760,000 »
Id.	101	Costruzione del tronco dalla Taverna, sotto Carunenio, sull'Istonia, all'innesto della Trignina, presso il convento di Palmoli	198,400 »	198,400 »
Cosenza	112	Costruzione del tratto da San Benedetto Ullano a Fuscaldo	800,000 »	800,000 »
Potenza	117	Costruzione del tratto dalla Fiumarella di Noepoli a Noepoli	120,000 »	
Id.	»	Costruzione del tratto dalla Fiumarella di Noepoli all'innesto con la provinciale numero 29 (nuovo tracciato)	280,000 »	
			400,000 »	400,000 »
Cosenza	118	Costruzione dei tronchi da Capo Bonifati a Cetraro e dalla Marina di Longobardi a quella di Belmonte	580,000 »	
		<i>Da riportarsi . . . L.</i>	580,000 »	22,145,700 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
		<i>Riporto . . . L.</i>	580,000 »	22,145,700 »
Cosenza	118	Costruzione del tronco da San Lucido al fiume Fabiano	250,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Casaletto a Cetraro	140,000 »	
			970,000 »	970,000 »
Firenze	127	Costruzione del tratto dal confine con Lucca al confine con Pisa	65,000 »	65,000 »
Potenza	154	Costruzione di un ponte sull'Agri, nel tratto dal secondo ponte Pescogrosso alla nazionale Val d'Agri	348,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Ponte Pescara a Sella Giardino	462,000 »	
Id.	»	Costruzione dalla stazione di Bernalda all'innesto con la provinciale num. 211	244,000 »	
			1,054,000 »	1,054,000 »
Messina	165	Completamento del tronco da Ucria a Raccusa	122,400 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Militello Rosmarino ad Alcara Lifusi	433,600 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Galati a Tortorici	784,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dall'incontro con la comunale di Castellumberto all'innesto con la provinciale num. 53 presso Ucria	640,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Portello Fondachello di Raccuia all'incontro della provinciale Patti Randazzo	120,000 »	
			2,100,000 »	2,100,000 »
Id.	166	Costruzione del tronco da Portella Renazzo a Portella Favoseuro	300,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco da Favoseuro a Montalbano	600,000 »	
			900,000 »	900,000 »
Potenza	209	Costruzione del ponte sul Bradano e rami d'accesso	296,000 »	296,000 »
Id.	211	Costruzione del tronco dal piano del Bradano all'incontro della provinciale verso Genosa	263,200 »	263,200 »
		<i>Da riportarsi . . . L.</i>	27,793,900 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Provincia	Numero dell'opera stradale	LAVORI	Importo	
			parziale	totale per ciascun'opera
		<i>RiportoL.</i>	27,793,900 »
Potenza	212	Costruzione del tronco dal fosso Petricoso alla nazionale Appulo Lucana	338,500 »	338,500 »
Id.	213	Costruzione del tratto Frusci-Nazionale del Sinni	180,000 »	180,000 »
Id.	214	Costruzione del tronco dalla Sella Pascarella alla Piazza Aicello nell'abitato di Armento . . .	189,600 »	189,600 »
Salerno	216	Costruzione del tronco dalla nazionale delle Calabrie alla nazionale Val d'Agri	338,000 »	338,000 »
Id.	225	Costruzione del tronco dalla sponda destra del Faraone all'abitato di Laurito	288,000 »	288,000 »
Siracusa	233	Costruzione del tronco dalla provinciale Noto-Durillo alla provinciale Ragusa Inferiore Giarretana	64,000 »	
Id.	»	Costruzione del tronco dalla piazza degli Archi di Ragusa Inferiore alla strada Ruota di Ragusa Superiore	208,000 »	
			272,000 »	272,000 »
	»	Sussidio dello Stato per le strade di 3 ^a serie, in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	»	29,400,000 » 400,000 »
	»	Concorso dello Stato per le strade provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521, e nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente	»	14,000,000 »
	»	Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	»	2,000,000 »
	»	Indennità di trasferta e assegni mensili al personale del Genio civile ed al personale straordinario addetto alle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi nell'interesse delle dette costruzioni	»	2,200,000 »
		TOTALE . . .L.		48,000,000 »

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito ». Leggo il progetto :

Articolo unico.

La facoltà di stipulare contratti a partito privato, senza la formalità degli incanti, di cui all'art. 4 della vigente legge di contabilità, è estesa alle provviste dell'avena, del fieno, della paglia e della legna da ardere, occorrenti per l'esercito, sempre quando il Ministero della guerra giudichi che tali provviste non riescirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'art. 16 della legge medesima.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, verrà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione delle leggi 1° aprile 1900, n. 110, 15 luglio 1900, n. 250 » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione delle leggi 1° aprile 1900, n. 110, e 15 luglio 1900, n. 250 ».

Do lettura del progetto:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 42 « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro è aumentato, per il solo esercizio finanziario 1901-902, di lire sessantaquattromila ottocentosei e 15 centesimi (L. 64,806 15).

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1895, n. 564, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 10 settembre 1895, n. 564, sulle tare per le merci che s'importano dall'estero ».

Prego il signor senatore segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 111).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 10 settembre 1895, n. 574, col quale furono approvate le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, rimanendone convalidata la sua applicazione anche per tutto il tempo anteriore al giorno dell'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 19 delle disposizioni annesse al citato decreto è modificato come segue:

« Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, possono essere modificate le tare legali per qualsiasi recipiente e per qualunque merce.

« Il decreto Reale dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».
(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882 » (N. 95).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882 ».

Prego il signor senatore segretario Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato, N. 95).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli iscritti della leva di mare della classe 1882, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1880 e 1881 in base all'art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva del 1903, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1880 e quella di tre anni se nati nel 1881.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero della marina potrà, durante l'anno finanziario 1902-903, mandare in congedo anticipato i militari di 1ª categoria del

Corpo reale equipaggi, appartenenti alle classi 1878 e 1879, dopo che essi abbiano compiuto almeno tre anni di servizio sotto le armi.

(Approvato).

Questo progetto si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati per « Concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio di alcune linee di strade ferrate complementari ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 125).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902 ».

Prego il senatore segretario Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 135,900 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	3. Consiglio superiore di marina - Ufficio di Stato maggiore - Ufficio di revisione (<i>Spese fisse</i>)	L.	400	»
»	4. Telegrammi da spedirsi all'estero (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		2,000	»
»	5. Spese postali (<i>Spesa d'ordine</i>) »		2,500	»
»	10. Spese di liti (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		1,000	»
»	13. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie »		5,000	»
»	14. Spese casuali »		10,000	»
»	25. Stato maggiore generale della Regia marina . . »		12,000	»
»	30. Corpo Reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati (<i>Spesa obbligatoria</i>) »		20,000	»
»	37. Difese locali delle piazze marittime - Personale (<i>Spese fisse</i>) »		20,000	»
»	39. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di Uffici militari . . »		10,000	»
»	40. Giornate di cura e materiali d'ospedale »		30,000	»
»	41. Distinzioni onorifiche »		3,000	»
»	52. Spese per trasporti di materiali »		20,000	»
	Totale	L.	135,900	»

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1. Ministero - Personale (<i>Spese fisse</i>)	L.	12,000	»
»	24. Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento »		50,000	»
»	26. Corpo del Genio navale (ufficiali, ingegneri, assistenti ed ufficiali macchinisti) »		8,000	»
»	32. Personale civile tecnico »		18,000	»
»	33. Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino »		15,900	»
»	45. Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili »		30,000	»
»	46. Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi »		2,000	»
	Totale	L.	135,900	»

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 102).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 60,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 5. Indennità di tramutamento	L.	10,000
» 6. Indennità di supplenza e di missione	»	50,000
	L.	<u>60,000</u>

Di minuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Ministero - Personale di ruolo	L.	12,000
» 23. Spese di giustizia	»	40,000
» 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti	»	8,000
	L.	<u>60,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Nessuna difficoltà ha avuto la Commissione permanente di finanze ad approvare questi storni, con maggiori assegnazioni su due e diminuzioni su tre capitoli.

Fra queste diminuzioni però ce ne è una di

8000 lire al capitolo 25 intitolato: « Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri ».

Su questo capitolo la Commissione permanente di finanze sottopone all'onor. ministro la considerazione, se sia decoroso, o se non sia piuttosto offensivo ad un'intera categoria di funzionari che appartengono all'ordine giudiziario, il prevedere che essi sottraggano i depositi giudiziari.

Nell'anno 1901-902 niuna sottrazione ebbe

ad avverarsi; ma quando il fatto disgraziatamente avvenga si potrà supplire col fondo delle casuali.

Ma poichè l'intestazione del capitolo in questo modo pare veramente indecoroso ed offensivo, la Commissione di finanze si permette di far presente questa considerazione all'onorevole ministro del tesoro perchè possa tenerne conto in avvenire nella compilazione del bilancio.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Non saprei dire davvero quale sia la genesi della denominazione del capitolo 25, al quale ha accennato il senatore Finali; forse risalirà a tempo antico quando la condizione delle cose erano diverse, e bisogna dire peggiori di quelle d'oggi, poichè vedo che la Commissione dichiara che non si è verificato in questi ultimi anni nessun caso di sottrazione. È uno strascico di vecchie consuetudini, ma sono il primo a riconoscere che non è buono, e terrò conto della raccomandazione fatta dalla Commissione di finanze.

FINALI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinnovazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il termine utile per la rinnovazione degli Uffici è scaduto, ma siccome mi pare che siamo ormai al termine dei nostri lavori, credo che il Senato dispenserà dalla rinnovazione, e consentirà che gli Uffici attuali rimangano in carica fino al termine dei lavori parlamentari.

Interrogo dunque il Senato se intenda che gli Uffici rimangano attualmente in carica.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Considero queste voci come approvazione alla proposta, quindi gli Uffici rimangono in carica fino a dopo le vacanze estive.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta, o rinviati allo scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni al regime fiscale degli zuccheri:

Senatori votanti	79
Favorevoli	68
Contrari	10
Astenuti	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	6
Astenuti	1

Il Senato approva.

Assegno e ripartizione di fondi nel decennio 1903-904, 1912-13 per la costruzione di strade nazionali e provinciali:

Votanti	79
Favorevoli	74
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto dell'avena e del fieno per l'esercito:

Votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	5
Astenuti	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1902

Maggiore spesa sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lavori compiuti nel palazzo di Montecitorio in esecuzione delle leggi 1° aprile 1900, n. 110, e 15 luglio 1900, n. 250:

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	7
Astenuti	1

Il Senato approva.

Convalidazione del R. Decreto 10 settembre 1895 sulle tare per le merci che s'importano dall'estero:

Votanti	79
Favorevoli	73
Contrari	6

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1882:

Votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	79
Favorevoli	76
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per completare le opere di risanamento della città di Napoli (N. 115);

Provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli (N. 116);

Anticipazione di L. 12,500,000 sulle annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma (N. 117);

Provvedimenti nei comuni di Roscigno, Colliano ed Aliano (N. 96);

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª, 5ª categoria (N. 99);

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 350,000 per i lavori di compimento del Policlinico Umberto I in Roma (N. 133).

La seduta è sciolta (ore 17 e 20).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1902 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.